

ESECUZIONE DEGLI AUDIT IN REMOTO IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa ha lo scopo di definire, per la gestione dell'emergenza derivante dalla pandemia di COVID19 le modalità di preparazione ed esecuzione degli audit in remoto per la valutazione dei requisiti di certificazione ai fini della Marcatura CE per i prodotti da costruzione previsti dal Regolamento 305/2011 e delle altre disposizioni nazionali (calcestruzzo).

Si precisa che gli audit in remoto non sono verifiche documentali, ma comportano il pieno coinvolgimento e l'interazione con il cliente. Devono pertanto iniziare e concludersi con la riunione iniziale e finale e con coinvolgimento del pertinente personale aziendale.

RIFERIMENTI

IAF MD 4:2018	IAF Mandatory Document For The Use Of Information And Communication Technology (Ict) For Auditing/Assessment Purposes
IAF ID 3:2011	IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
IAF ID 12	Principles on Remote Assessment
Circolari Accredia	Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus
Circolare dei Ministeri:	Infrastrutture e Trasporti; Interno; Sviluppo Economico: "Circolare agli Organismi Autorizzati e notificati ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011_ indicazione a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus" 80678-REG del 17/03/2020.

L'organismo Notificato sulla base di criteri quali:

- la capacità tecnologica dell'Organizzazione Cliente;
- la possibilità di accesso in remoto alle informazioni, ai documenti del Cliente e ai luoghi oggetto di audit;
- l'idoneità delle infrastrutture presso l'Organizzazione Cliente a supporto dell'audit remoto (es. in caso di sopralluoghi è raccomandata di valutare le possibilità di verifica tramite webcam e/o smartphone);
- i risultati degli audit precedenti;

valuta, sia per le prime valutazioni che per le sorveglianze successive, in base alle criticità ed ai rischi legati al contesto e alla tipologia di prodotto interessato, di concerto con il Cliente e sentito il parere dell'RGVI, quale sia l'alternativa migliore tra le seguenti **tre opzioni**:

- a) effettuazione di audit in remoto con utilizzo di ICT (Information and Communication Technology) del 100% del tempo di audit previsto per la normale verifica on-site;
- b) effettuazione di audit in remoto con utilizzo di ICT di una parte del tempo di audit previsto per la normale verifica on-site con successiva pianificazione di un audit integrativo (follow up) per completamento delle attività da effettuarsi fatto salvo impedimenti di forza maggiore, entro **tre mesi** dalla data dell'audit effettuato in remoto;

- i. L'audit di follow up ha durata pari al tempo previsto per la normale verifica on-site non effettuato con le ICT e dovrà essere effettuato presso il Cliente a conclusione dell'emergenza
 - ii. L'audit di follow up dovrà essere focalizzato solo sulle parti non verificate durante l'audit in remoto ai fini di confermarne o meno la valutazione.
- c) Impossibilità, anche parziale, di effettuazione di audit in remoto con utilizzo di ICT

Quando le opzioni a) e b) vengano utilizzate per una audit iniziale:

- nel caso a) il certificato viene emesso;
- nel caso b) il certificato può essere rilasciato dopo il completamento delle attività da remoto e avrà una durata di tre mesi, procrastinabile, in funzione dell'andamento della crisi sanitaria al massimo fino a 6 mesi dalla data dell'audit da remoto. Passati 6 mesi e nell'impossibilità di effettuare il follow up, l'ON dovrà fare una nuova valutazione del rischio per le necessarie azioni.

MILANO, 10.04.2020